

## TRIBUNALE ROMA

13 GIUGNO 2003

GIUDICE: IENZI

PARTI: B. D'A

(avv. Tancredi)

IL MESSAGGERO S.P.A.

(avv. Cavasola, Dotto)

**Dati personali • Notizia di reato • Dati identificativi della vittima • Diritto di cronaca • Non sussiste • Lesione della riservatezza • Sussiste • Risarcimento del danno.**

*È lesiva del diritto alla riservatezza e del corretto trattamento*

*dei dati personali la pubblicazione della notizia di un reato (nella specie: furto in appartamento) contenente tutti i dati personali della vittima (nella specie nome, cognome, indirizzo completo, quartiere, status sociale, età), con conseguente risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 29 u.c. L. 675/96 (nella specie € 15.000).*

**C**on atto di citazione ritualmente notificato in data 11 luglio 2001 la sig.ra B.d'A. conveniva in giudizio Il Messaggero s.p.a. chiedendo che venisse accertata la violazione del suo diritto alla riservatezza a seguito della pubblicazione su Il Messaggero del 19/12/2000 di un trafiletto in cui erano stati diffusi i suoi dati personali e, conseguentemente, che venisse condannata la società convenuta al pagamento della somma di L. 30.000.000 o di quella maggiore o minore che risulti di giustizia.

In particolare l'attrice esponeva che in data 18/12/2000 era stata derubata di vari oggetti di valore da alcuni sconosciuti che durante la notte si introducevano nella sua abitazione mentre la signora dormiva. Il Messaggero del 19 dicembre 2000 pubblicava la notizia del suddetto furto riportando non solo l'evento e le modalità dello stesso, ma anche le generalità complete dell'attrice, compreso nome, cognome, indirizzo con numero civico, quartiere, status sociale ed età.

Si costituiva ritualmente Il Messaggero s.p.a. chiedendo il rigetto della domanda sostenendo la sussistenza dell'esimente del diritto di cronaca connesso con il rilevante interesse pubblico che avrebbe avuto la divulgazione della notizia così come riportata.

Respinte le richieste istruttorie articolate da parte attrice e precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — La domanda proposta è fondata e può essere accolta.

Indubbiamente le circostanze riportate nel trafiletto per cui è causa, e segnatamente il nome, cognome, età ed indirizzo della derubata, rappresentano tutte violazioni della privacy tutelata dalla legge n. 675/96.

\* La decisione conferma un orientamento già espresso in altre sentenze del Tribunale di Roma in fattispecie analoghe (Trib. Roma 10 gennaio 2003, in questa *Rivista* 2003, 532 nei confronti dello stesso quotidiano per un articolo dal titolo «Svaligiata la casa di un imprenditore»; Trib. Roma 23 maggio 2003 M.V. c. Gruppo

Editoriale L'Espresso e Editrice Romana, inedita ma redatta dallo stesso estensore della decisione qui pubblicata, e dunque con motivazione sostanzialmente identica, relativa ad un furto in albergo in danno di un magistrato e con danno liquidato in € 30.000 a carico solidale dei due convenuti).

Occorre premettere che la legge n. 675/96 è nata con l'obiettivo di garantire a tutti i soggetti la salvaguardia dei propri diritti, delle libertà fondamentali, della dignità della persona, con particolare riferimento all'identità personale ed alla riservatezza, introducendo, in attuazione di una specifica Direttiva Europea (95/46 CE del 24 ottobre 1995) una disciplina sulla protezione dei dati personali ed istituendo un organo di garanzia del rispetto dei diritti della personalità per quanto attiene alle multiformi attività di trattamento dei dati stessi. La riservatezza e l'identità personale si pongono come specificazioni di una disciplina che colloca i dati personali in una dimensione propriamente costituzionale, visto che, ai sensi dell'art. 1, il loro trattamento deve svolgersi « nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità della persona ».

La tradizionale concezione della riservatezza come diritto alla conoscenza di quanto riguarda la vita privata viene ampliata con tale normativa, che accoglie una concezione più dinamica, come controllo del flusso delle informazioni sul proprio conto, da altri detenute, sia in entrata che in uscita e, quindi, determinazione delle modalità di costruzione della propria sfera privata. Il diritto alla privacy può essere definito, dunque, come il diritto di costruire liberamente e difendere la propria sfera privata, e tutelare la privacy significa consentire all'individuo di decidere autonomamente l'ambito entro cui i dati personali, che rivelano la sua identità ed i vari aspetti della sua sfera intima, possono essere portati a conoscenza di terzi e di controllare i trattamenti a cui tali dati sono sottoposti, nel rispetto delle esigenze manifestate dalla società in cui egli vive.

Con la legge n. 675/1996 il diritto alla riservatezza riceve una tutela piena ed organica; ma già in precedenza la giurisprudenza aveva riconosciuto a quest'ultimo una propria autonomia (v. Cass. sez. III civile, 8 giugno 1998, n. 5658). In particolare si è affermato che l'area coperta dal diritto alla riservatezza è di maggiore estensione rispetto a quella del diritto alla reputazione; conseguentemente, l'esimente del diritto di cronaca rispetto ad un fatto ritenuto lesivo della riservatezza, ma non della reputazione, va valutata con un autonomo giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi.

Infatti, è proprio dalla non sovrapponibilità dell'area di pertinenza della riservatezza a quella della reputazione che sorge l'esigenza di una tutela ad hoc: possono esservi fatti che non incidono sull'apprezzamento di una persona, ma che, nondimeno, comportano l'invasione della sua sfera di riserbo.

L'art. 1, comma primo, L. 675/96 « garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale ».

L'art. 2 precisa: « la presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio nazionale ».

È la stessa legge poi a chiarire la nozione sia di trattamento che di dato personale. Infatti la lettera *b*) dell'art. 1 chiarisce che trattamento è qualunque operazione o complesso di operazioni svolte con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, che concerna la « comunicazione o diffusione di dati personali ». La nozione di « dato personale » delineata dalla legge n. 675/96 è molto ampia, intendendosi per tale, come indicato nell'art. 1 lett. *c*), « qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identifica-

bili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale ». Pertanto qualunque trattamento di un'informazione che consenta l'identificazione di una persona fisica rientra nella disciplina in questione

Ciò premesso, se la tutela della riservatezza, intesa nel senso indicato, deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, non può prescindere nell'interpretazione della normativa, dal suo coordinamento con gli altri diritti di spessore costituzionale che la privacy interseca, quali il diritto all'informazione, alla libertà di pensiero, all'esercizio del diritto di difesa, alla salute, alla sicurezza dello Stato e la tutela dell'ordine pubblico, alla libertà economica. Proprio in relazione alla libertà di stampa la legge avverte la necessità di contemperare tale diritto costituzionale con quello della personalità, consentendo al giornalista di trattare liberamente i dati relativi a fatti o circostanze resi noti all'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico (artt. 25 e seguenti). Nel caso di specie è indubbio che l'aver pubblicato i dati indicati su *Il Messaggero* del 19 dicembre 2000 costituisce una modalità di trattamento di dati personali. Non è ugualmente sostenibile che nel bilanciamento dei due diritti, entrambi costituzionalmente protetti, di cronaca ed alla riservatezza, il primo debba prevalere sul secondo. Manca infatti il requisito dell'interesse pubblico, potendo la notizia ugualmente essere diffusa, mantenendo intatto il suo valore di cronaca ed assolvendo al compito di informare, senza menzionare la persona con il nome, il cognome e l'indirizzo. Non vi è infatti alcun interesse o utilità sociale per il pubblico dei lettori ad essere informato che proprio B.d'A. era stata derubata nel suo appartamento. Bastava informare i lettori che in un appartamento dei Parioli di proprietà di una nobildonna romana era stato commesso un furto.

Del resto anche la Corte di Cassazione ha sottolineato che l'indicazione del nome deve considerarsi esorbitante e quindi non necessaria ai fini del legittimo esercizio del diritto di cronaca, quando costituisca un *quid pluris* del tutto estraneo all'essenzialità della notizia. Pertanto il contemperamento degli opposti diritti costituzionalmente garantiti deve essere sempre risolto a favore della preminenza del diritto alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca, ogni qualvolta l'indicazione del nome e delle generalità dell'interessato non sia necessario ai fini della notizia (Cass. 9 giugno 1998, n. 5658).

Quanto alla risarcibilità della lesione subita si osserva quanto segue:

il principale strumento di tutela civile della persona umana è il risarcimento del danno per equivalente pecuniario (a mente dell'art. 2058, comma 2, c.c.), subito da chi è stato leso in uno degli aspetti fondamentali della propria personalità dal fatto doloso o colposo di un terzo. A questo strumento di tutela fanno espresso riferimento alcune norme che prendono in considerazione certi aspetti della personalità, attinenti alla identità personale (artt. 7 e 9 c.c.) e all'integrità morale (art. 10 c.c.). Ma non v'è dubbio che la regola generale dell'art. 2043, anche se non espressamente richiamata per altri aspetti della personalità, è pur sempre direttamente operante e vale, in definitiva, ad assicurare una tutela risarcitoria estesa a tutte le manifestazioni della personalità che siano venute assumendo giuridica rilevanza nel nostro ordinamento.

Alla piena estensione della tutela risarcitoria corrisponde, tuttavia, un'importante limitazione dell'area dei danni risarcibili. Tali sono solo

quelli valutabili economicamente in termini di perdita subita (danno emergente) e di mancato guadagno (lucro cessante) del danneggiato (artt. 1223 e 2056 c.c.). I danni non patrimoniali sono risarcibili, ai sensi dell'art. 2059 c.c. « solo nei casi determinati dalla legge ».

A questo proposito la legge 675/96 ha introdotto delle significative innovazioni circa le modalità di tutela del diritto alla riservatezza, con particolare riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale. L'art. 29, comma 9, della legge 675 prevede infatti la risarcibilità del danno non patrimoniale anche nei casi di violazione dell'art. 9 della legge medesima. Ritiene questo giudice che l'effetto di tale rinvio sia quello di consentire il risarcimento del danno non patrimoniale in tutti i casi in cui può sorgere responsabilità civile per il trattamento dei dati personali.

In buona sostanza uno degli effetti innovativi della legge 675 va ravvisato proprio nella previsione della risarcibilità del danno non patrimoniale in caso di lesione del diritto alla riservatezza, da valutare con criteri equitativi.

Conseguentemente, riconosciuta la lesione del diritto alla riservatezza di parte attrice e ritenuto che sia possibile risarcire il danno non patrimoniale secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96, tenuto conto della diffusione del quotidiano, particolarmente letto e diffuso proprio nella città nella quale l'attrice vive, si stima equo condannare la convenuta a risarcire la somma complessiva di 15000,00 € al valore attuale, con gli interessi legali dalla sentenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. definitivamente pronunciando, così provvede:

a) condanna Il Messaggero s.p.a. al risarcimento dei danni in favore di B.d'A., che si liquidano in complessive 15000,00 €, con gli interessi legali su tali importi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;

b) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessive 3600,00 € di cui 300,00 € per spese, 800,00 € per diritti e 2300,00 € per onorari, oltre IVA e CPA.